



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Umbria
Giunta Regionale

DGR 452/2025. Avviso pubblico regionale per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare alla co-progettazione per la realizzazione di un servizio innovativo e multidimensionale per l'erogazione nel territorio regionale dell'Assistenza Domiciliare Integrata, supportata dalle nuove tecnologie, di cui agli artt. 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017. Determinazioni.

F.A.Q. e RISPOSTE

Quesito 1

Con riferimento al paragrafo 8. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**, punto 8.1, pag. 6, dell'Avviso pubblico in oggetto, si chiede di chiarire se relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di "un fatturato globale maturato nel triennio precedente pari a 18 milioni di euro IVA esclusa", nello specifico, con riferimento al "fatturato globale dell'ultimo triennio", si chiede se tale espressione debba intendersi come:

1. **A) La somma di tutti gli incassi e proventi derivanti dalle diverse attività della XXXX (es. donazioni, 5 per mille, eventi di raccolta fondi, sponsorizzazioni, ecc.) riferiti a ciascuno dei tre anni considerati, e successivamente sommati tra loro per ottenere il totale del triennio.**

oppure

1. **B) Esclusivamente la somma delle fatture emesse alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) per le prestazioni erogate, riferite a ciascuno dei tre anni considerati, e successivamente sommate tra loro per ottenere il totale del triennio.**

Si prega di voler fornire una risposta chiara e le modalità di calcolo per il "triennio" per enti del terzo settore come XXX, in relazione alle specifiche finalità di controllo o adempimento richieste.

Per fatturato si intende il volume delle entrate (ricavi) generate dalle vendite e delle prestazioni al netto dell'IVA. Per il calcolo si può far riferimento al totale dei proventi e dei ricavi di cui al Modello B (rendiconto gestionale, di cui al d.lgs. 117/2017) che deve essere redatto dagli ETS; ovvero, per le imprese con scopo di lucro, si può far riferimento al conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile, e in particolare ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (voce A.1), nonché agli "altri ricavi e proventi" (voce A.5).

Nell'Avviso si richiede un requisito relativo al fatturato globale (cioè complessivo del soggetto proponente, anche per il tramite dei propri consorziati esecutori ovvero dei soggetti che costituiscono il RTI) derivante dalla somma dei fatturati dell'ultimo triennio.

Quesito 2

Quali tariffe verranno applicate per la remunerazione delle prestazioni domiciliari, e nel dettaglio:

- se sarà applicato il rimborso del costo medio ponderato per la presa in carico a domicilio, previsto dall'allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute 13.3.2023 con il quale è stata approvata la Metodologia per l'adozione di opzioni di costo semplificate per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese riferita all'investimento M6C1 1.2.1 del PNRR, vale a dire € 1977,94 per persona, ovvero saranno utilizzati altri criteri e, nel caso, quali e di quali importi; - nel caso in cui fosse applicato il rimborso di cui sopra, se lo stesso verrà utilizzato sia nel periodo in cui l'attività sarà finanziata con fondi PNRR sia nei periodi successivi, nei quali la medesima attività verrà finanziata con risorse a valere sul FSR.

Il sub intervento PNRR M6C1|1.2.1 "Casa come primo luogo di cura – Assistenza domiciliare (ADI)" adotta le Opzioni di Costo Semplificate OCS, i cui valori sono indicati nel documento "Metodologia per l'adozione di Opzioni di Costo Semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese" di cui all'allegato 1 del DM 13/03/2023 del Ministero della Salute, nel quale è determinato il costo unitario standard per la presa in carico a domicilio pari a 1.977,94 euro per persona all'anno. Il citato DM valorizza gli accessi utilizzando un

costo medio assunto pari alle tariffe di accesso per operatore, definite dalla DGR n. 1561/2018 della Regione Emilia Romagna e dall'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale e Pediatri a Libera Scelta (disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. - 29 marzo 2018).

Esiste una consolidata giurisprudenza che legittima e incoraggia l'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei fondi europei anche alle procedure a valere su risorse nazionali.

In fase di co-progettazione, pertanto, saranno definite le modalità di valorizzazione degli accessi ADI effettuati dopo il periodo di vigenza del PNRR.

Quesito 3

Nel caso di partecipazione di un consorzio che sia costituito, come previsto dall'avviso, da coop per il 70% e da società private per il 30%, si chiede conferma del fatto che le società private, in assenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art.6.1 possano partecipare alla procedura mediante apposite deleghe parziali di attività conferite ex art. 4.9 dell'avviso a società esterne in possesso dei requisiti tecnici prescritti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ivi compresi quelli di cui al punto 6.1 oggetto della FAQ, devono essere posseduti dal proponente "anche per il tramite dei propri consorziati esecutori ovvero dei soggetti che costituiscono il RTI", non rilevando in alcun modo la natura giuridica dei consorziati esecutori, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al punto 4 dell'Avviso relative ai soggetti proponenti.

Ai sensi del punto 4.9, il proponente può chiedere di delegare parte delle attività, le quali possono riguardare anche quelle riconducibili ai requisiti di cui al punto 6, concorrendo, in tal modo, a soddisfare i medesimi requisiti.

Per contro, non essendo consentito l'istituto dell'avvalimento (punto 4.9), gli altri requisiti che non riguardano la futura realizzazione di attività delegabili a terzi, possono essere soddisfatti esclusivamente dal proponente, anche per il tramite dei propri consorziati esecutori ovvero dei soggetti che costituiscono il RTI.

Quesito 4

Ai fini di redigere il piano pluriennale dei costi e degli investimenti, se sia possibile conoscere la proporzione di prese in carico per ciascuna classe CIA.

Nel punto 1 dell'Avviso è stabilito che i "requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo al numero delle prese in carico, accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale, saranno definiti e specificati durante la fase della co-progettazione".

Il punto 3 dispone che "il volume massimo delle prestazioni da assicurare e il riparto annuale delle risorse destinate a ciascun lotto è rideterminato in fase di co-progettazione anche in relazione al numero delle persone da prendere in carico".

Al punto 6.2 si afferma che "il numero di personale adeguato e necessario per eseguire correttamente tutte le prestazioni di cui al presente Avviso e alla normativa vigente sarà definito in fase di co-progettazione".

Tra i criteri di valutazione della domanda di partecipazione (punto 12.3), quelli relativi alla qualità (lettera c.), sono ricompresi "completezza e congruenza delle informazioni" e "dettaglio delle attività da realizzare".

Nell'Avviso, pertanto, nulla è riportato in merito al mix di tipologie di prese in carico ADI (livelli CIA di cui all'art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017).

Il proponente, nella domanda di partecipazione di cui all'allegato 2 all'Avviso, deve indicare le attività che intende realizzare in termini di prestazioni mediche specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare professionale alla persona che si intendono erogare. Detta proposta, che sarà anche oggetto di valutazione, costituirà un utile e necessario riferimento per la fase di co-progettazione.

Quesito 5

Una cooperativa di servizi sanitari, i cui soci sono Medici di Medicina Generale, può partecipare a un RTI costituendo in qualità di membro, pur non essendo ETS, a condizione che venga rispettato il vincolo previsto dall'Avviso secondo cui almeno il 70% della compagine del RTI deve essere costituita da ETS? Si chiede conferma che tale cooperativa possa rientrare nel 30% di membri non-ETS ammesso.

Nel bando non vi sono disposizioni in merito alla natura giuridica dei soggetti non appartenenti al 70% di ETS che possono far parte del RTI, pertanto nulla osta a quanto richiesto.

Quesito 6

Le farmacie pubbliche a partecipazione comunale presenti nel territorio della Regione Umbria possono essere incluse nella compagine della costituenda ATS, al fine di assolvere al requisito tecnico essenziale previsto dall'Avviso (presenza di almeno una farmacia dei servizi in ciascun distretto sanitario)? Si chiede conferma che ciò sia possibile, purché venga rispettata la composizione minima del 70% di ETS all'interno del RTI.

Nel bando non vi sono disposizioni in merito alla natura giuridica dei soggetti non appartenenti al 70% di ETS che possono far parte del RTI, pertanto nulla osta a quanto richiesto.

Quesito 7

In relazione al requisito di cui all'art. 6.1, lett. B, dell'Avviso, che impone la presenza di almeno una farmacia dei servizi in ciascun distretto sanitario, si chiede se tale condizione debba essere soddisfatta esclusivamente attraverso l'adesione formale delle farmacie dei servizi quali componenti del RTI costituendo, oppure se sia ammissibile adempiervi mediante una delega conferita da uno dei soggetti membri dell'ATS — che non è esso stesso una farmacia dei servizi — a favore di una farmacia dei servizi esterna all'ATS, anche in assenza di vincoli associativi o consortili tra i due soggetti.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ivi compresi quelli di cui al punto 6.1, lett. B oggetto della FAQ, devono essere posseduti dal proponente "anche per il tramite dei propri consorziati esecutori ovvero dei soggetti che costituiscono il RTI".

Ai sensi del punto 4.9, il proponente può chiedere di delegare parte delle attività, le quali possono riguardare anche quelle riconducibili ai requisiti di cui al punto 6.1, lett. B, concorrendo, in tal modo, in toto o in parte, a soddisfare il requisito di cui trattasi.